



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale [redacted] del 2019, proposto da

[redacted] rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradocchia, domiciliario digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliatari in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Commissione Medica per L'Accertamento dei Requisiti Psico-Fisici non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del giudizio di non idoneità della Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, di cui al provvedimento del [redacted] 2019, codice [redacted] consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale la parte ricorrente è stata dichiarata non idonea al concorso per l'assunzione di 1515 Allievi

della Polizia di Stato per "Disturbo di personalità n.a.s. con tratti disfunzionali di tipo ossessivo e di tipo narcisistico a rilevanza clinica", ai sensi dell'art. 12, riferimento Tabella 1, punto 8. lettera b) del D.M. 30/06/2003, n.198", e "ai sensi dell'art. 5 comma 9 D.M. 28 aprile 2005, n.129, propede l'emanazione del provvedimento di esclusione dal concorso in argomento definitivo";

- di tutte le operazioni compiute e le valutazioni espresse dalla Commissione Medica per l'accertamento dei requisiti psico - fisici nominata con Decreto B/12E.10.19/27919, nonché del Centro di neurologia e psicologia Medica e Psichiatrica organo, e precisamente:

a) degli accertamenti effettuati mediante somministrazione di test, colloqui e prove metodiche, al fine di verificare il possesso della idoneità psichica del ricorrente;

b) delle risultanze degli accertamenti eseguiti, nonché del giudizio di non idoneità - del verbale di valutazione psichica, datato 8 novembre 2019, a firma della Dott.ssa De Sario e della Dott.ssa Silvana Maselli;

- del provvedimento, ove già adottato, comunque non notificato - del ricorso ricorrente ignora gli estremi di data e di numero nonché il contenuto - di esecutorietà del medesimo dal concorso de quo, posto che il giudizio di idoneità impugnato, quale giudizio definitivo, è propedeutico all'emanazione del provvedimento di esclusione;

- delle graduatorie di merito, da approvarsi, della suddetta procedura, nelle quali cui pregiudicano l'utile collocamento di parte ricorrente;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, le "Disposizioni per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'assunzione di 1515 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a Serie Speciale "Concorsi ed Esami" - del 15/05/2019, e dei relativi allegati;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem dell'art. 14, comma 5, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che "Costituiscono altresì cause di inidoneità, per l'assunzione nella Polizia di imperfezioni e le infermità elencate nella Tabella 1 allegata al D.M. n. 198/2003, con particolare riferimento all'art. 3, comma 2, con rinvio a quanto disposto dalla Tabella 1, n. 8;
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem del D.M. 198/2003, con particolare riferimento all'art. 3, comma 2, con rinvio a quanto disposto dalla Tabella 1, n. 8;
- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 14, comma 6, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che "i giudizi della Commissione per l'accertamento dei requisiti psicofisici sono definitivi e comportano l'esclusione dal concorso di inidoneità del candidato";
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque emesso, che leghi i diritti e degli interessi del ricorrente.

E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO

del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsivi, con ogni statuizione consequenziale

E IN SUBORDINE, PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2020 il dott. Paolo Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che con il ricorso introduttivo viene impugnato il provvedimento di esclusione dal concorso in epigrafe, per profili inerenti alla riscontrata carenza dei necessari requisiti psico-fisici, di cui al D.M. 198/2003, art. 3;

Rilevata la necessità, anche ai fini della decisione cautelare, di disporre la verifica ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. in ordine alla consistenza della predetta condizione demandando l'accertamento

Commissione Sanitaria d'appello c/o Servizio Sanitario Aeronautica M
Roma che provvederà a mezzo di una Commissione formata da almeno due
scelti in relazione allo specifico accertamento da eseguire, anche avvalendosi
mancanza di adeguate professionalità interne, di specialisti o consulenti esterni.
Ritenuto altresì di indicare in proposito i seguenti criteri:

- l'Amministrazione resistente fornirà alla Commissione la documentazione relativa alle regole di bando e tecniche da osservare ai fini della
verificazione e del giudizio da formulare;
- sia la parte ricorrente che l'Amministrazione dovranno essere presenti
dell'operazione di verifica almeno cinque giorni prima;
- entrambe le parti potranno avvalersi della presenza di un proprio consulente
fiducia;
- la motivata relazione sulla verifica compiuta sarà depositata in
Segreteria di questa Sezione entro trenta giorni dalla comunicazione o
notificazione, se anteriore, della presente ordinanza;
- la liquidazione delle spese, ivi comprese quelle del soggetto verificato,
potrà fornire in proposito relativa documentazione, è rimessa alla definizione
giudizio;

Ritenuto, quindi, di rinviare il prosieguo della trattazione della domanda
alla camera di consiglio del 3 marzo 2020.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater
a) dispone la verifica nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

b) rinvia per l'ulteriore prosieguo alla camera di consiglio del 3 marzo 2020.
Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza alle parti costituite
Commissione Sanitaria d'appello c/o Servizio Sanitario Aeronautica M
Roma presso la Sede di via Piero Gobetti n.6 Roma, al quale potrà essere
la versione integrale del provvedimento/e o documentazione riguardante l'

salute della ricorrente, ricorrendo esigenze di giustizia

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 2 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria a procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente, Estensore

Mariangela Caminiti, Consigliere

Lucia Gizzi, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati indicati.